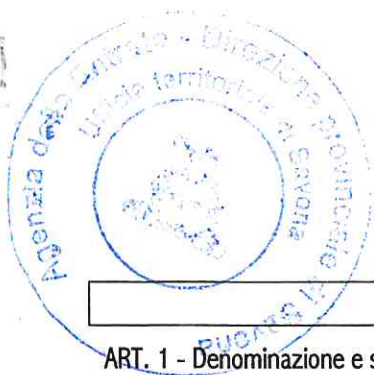




STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO DI SASSELLO"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **TEATRO DI SASSELLO**, che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "TEATRO DI SASSELLO APS".
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Sassello (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e in forma apolitica, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ex art. 5, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 117/2017:
✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha quale finalità la **promozione di attività teatrali, musicali, cinematografiche, radiofoniche, televisive, di danza, d'arte e cultura in genere** in Italia e all'estero, favorendo tra i Soci e tra i cittadini lo sviluppo di iniziative destinate alla loro formazione artistica, culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di formazione ed informazione disponibili oggi e in futuro, con particolare attenzione alla formazione dei giovani in tutti i campi delle attività espressive, sotto ogni forma. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i suoi scopi sociali.

A titolo esemplificativo e non tassativo, con riferimento alla finalità indicata, l'Associazione potrà:

- a. operare per la promozione e la diffusione delle attività sopraindicate, predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento delle discipline promosse;
 - b. produrre, allestire e rappresentare spettacoli teatrali, concerti, spettacoli di danza, film e audiovisivi in genere, manifestazioni artistiche varie, comprese mostre e sfilate di moda, ed ogni altra attività riconducibile al campo dello spettacolo, della cultura e dell'informazione;
 - c. favorire e organizzare manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, culturali e ricreative; organizzare e/o ospitare rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo;
 - d. attivare iniziative, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica e dello spettacolo in genere;
 - e. assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
 - f. svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura dello spettacolo, (compresa la stipula di convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, di grafica e di immagine, associazioni di settore) e fornire la propria competenza e le proprie attrezzature a sostegno di altri soggetti, onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
 - g. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi teatrali, musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie, stabilendo rapporti privilegiati con Comune, Provincia, Regione e tutti gli Enti Statali che si occupano di teatro, musica, cultura, spettacolo e tempo libero; con Scuole di ogni ordine e grado; con Enti, Associazioni e tutte le altre realtà che operano negli stessi campi.

- 
4. Le attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri e di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

ART. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

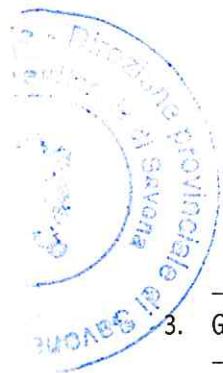
1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, né la rivalutazione della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore, senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - recesso / dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione



- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- 3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea degli associati;
 - L'Organo di amministrazione (o il Consiglio Direttivo);
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - L'Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite avviso esposto presso la sede associativa, lettera, fax, e-mail, messaggistica telefonica, pubblicazione sui social media dell'Associazione.
4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di



associati non inferiore a cinquecento.

9. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
13. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
14. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - stabilisce il valore della quota sociale, che rimane invariato fino a nuova delibera senza necessità di conferma annuale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Non sono ammesse deleghe.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione può avvenire tramite avviso esposto presso la sede associativa, lettera, fax, e-mail, messaggistica telefonica, pubblicazione sui social media dell'Associazione, con un preavviso di almeno quattro giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i Consiglieri.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta automaticamente la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;



- amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'Associazione.
3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. attività di raccolta fondi;
 - d. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del C.T.S.;
 - e. ogni altra entrata ammessa ai sensi del C.T.S. e di altre norme competenti in materia.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17- Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 22 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 08.12.2016 al n. 3 serie 3
Versati € 0 - esente
(Cassa)



Il Presidente



*Firma su delega della Direttrice Provinciale
Eleonora Mennella
IL FUNZIONARIO
Bruno Vanessa